

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PALERMO

CORSO TIROCINANTI

LE PROCEDURE FALLIMENTARI



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI PALERMO

Circoscrizione dei Tribunali di
Palermo e Termini Imerese
Ente Pubblico non Economico

FASI DELLA PROCEDURA

- Presupposti per la declaratoria di fallimento
- Dichiarazione di fallimento: l'iniziativa
- Gli organi del fallimento
- Fallimento: il procedimento
- La custodia e l'amministrazione del fallimento
- L'accertamento del passivo
- La liquidazione e la ripartizione dell'attivo
- La chiusura del fallimento

Apposizione dei sigilli

Il giudice delegato appone i sigilli ai beni del fallito, siano essi di sua proprietà o in sua semplice detenzione, per impedire sottrazioni nel tempo che intercorre tra la dichiarazione di fallimento e l'accertamento dei beni oggetto di spossessamento.

Inventario dei beni.

Il curatore fallimentare cura l'inventario dei beni, cioè l'esatta individuazione dei beni che fanno parte del patrimonio del fallito e la loro elencazione nel verbale di inventario. L'operazione si svolge presenti o avvertiti il fallito e il comitato dei creditori.

Conservazione e amministrazione dei beni

Il curatore realizza la conservazione dei beni compiendo atti di ordinaria amministrazione, di straordinaria amministrazione e atti particolari (per compiere i quali il curatore deve raccogliere una serie di pareri del giudice delegato, del tribunale, del comitato dei creditori). Il curatore svolgerà infine tutte quelle attività dirette alla ricostruzione della garanzia patrimoniale (azione revocatoria fallimentare).

Accertamento del passivo

Si propone di individuare il numero di soggetti che vantano diritti di credito verso il debitore fallito e la natura di tali crediti.

UDIENZA DAVANTI AD GIUDICE DELEGATO
ESECUTIVITA' STATO PASSIVO

Art. 104-ter. L.F. Programma di liquidazione

NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 27 GIUGNO 2015 N. 83

ENTRO 60 GIORNI DALLA REDAZIONE DELL'INVENTARIO
E NON OLTRE 180 GIORNI DALLA SENTENZA DI FALLIMENTO



Opportunità
disporre esercizio
provvisorio o
affitto dell'azienda
o rami di essa

Termini della
liquidazione

Cessione in blocco
dell'Azienda o rami di
essa

Proposte di
concordato

Azioni esperibili
(revocatorie o
recupero crediti)

Condizioni di
vendita dei cespiti

Liquidazione dell'attivo

Dopo il decreto di esecutività dello stato passivo il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato, alla vendita dei beni. Le modalità sono diverse per i beni mobili e i beni immobili Lf 106. I primi vengono venduti dal curatore mediante offerta privata, a meno che il giudice delegato non prescriva l'incanto. La vendita dei beni immobili avviene invece con incanto, ma il giudice delegato può eventualmente disporre che avvenga senza incanto.

Art. 107. L.F. Modalità delle vendite
NOVITA' INTRODOTTE DAL D.L. 27 GIUGNO 2015 N. 83




AFFIDARE A SOGGETTI SPECIALIZZATI ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO
POSSIBILITA' DI VENDITE RATEIZZATE – MASSIMO 12 MESI

PUBBLICITA' ALMENO
30 GIORNI PRIMA
DELLA GARA

ARTICOLI 529 E
SEGUENTI C.P.C. OVE
COMPATIBILI

NOTIFICA
DELL'AVVISO DI
VENDITA AI
CREDITORI
ISCRITTI

Art. 108. L.F.POTERI DEL GIUDICE DELEGATO



Ripartizione dell'attivo

Lf 110 Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo vengono ripartite. Ogni 2 mesi a partire dal decreto di esecutività dello stato passivo il curatore deve presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle stesse, dedotte quelle occorrenti per la procedura. La legge stabilisce l'ordine da seguire nei riparti:

- ***a) debiti di massa*** (spese sostenute per lo svolgimento della procedura e per la continuazione dell'attività dell'impresa qualora sia stata autorizzata);
- ***b) crediti con prelazione*** (con pegno, ipoteca e privilegio);
- ***c) crediti semplici*** (cioè chirografari) in proporzione all'ammontare del credito.

Chiusura del fallimento

Al verificarsi di una delle ipotesi di chiusura, il tribunale fallimentare emette un decreto di chiusura su istanza del curatore o del debitore oppure d'ufficio, decreto che viene pubblicato nelle stesse forme della sentenza dichiarativa. Con il decreto di chiusura Lf 120 decadono gli organi preposti al fallimento, cessano gli effetti nei confronti dei creditori (i quali possono di nuovo promuovere azioni individuali per la parte non soddisfatta dei loro crediti), cessa pure l'effetto di spossessamento del debitore (che torna ad amministrare il patrimonio rimasto dopo la liquidazione dell'attivo) e vengono meno le limitazioni di carattere personale, ma non le incapacità.